

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI DEPOSITO TELEMATICO
FACOLTATIVO DI ATTI PRESSO GLI UFFICI GIP/GUP E
DIBATTIMENTO PREVISTO DALL'ART. 24 DEL DECRETO
LEGGE NUMERO 137/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE
NUMERO 176/2020**

Premessa

L'articolo 24 comma 4 della L. 176/20 prevede **la facoltà di deposito telematico** per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria (attualmente fissato sino al 30 aprile 2021) di atti , documenti e istanze con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 numero 44.

Si precisa quindi che **le presenti linee guida sono relative al deposito telematico facoltativo**, e non a quello obbligatorio , previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 , e dal D.M. 13.1.21 , che riguarda alcune tipologie di atti che i difensori devono depositare necessariamente ed esclusivamente in forma telematica presso le Procure mediante il Portale Deposito atti Penali (PDP) .

Si precisa altresì che il deposito telematico introdotto dalla L. 176/20 non esclude la possibilità di utilizzare il **deposito cartaceo** (nelle forme tradizionali) , e che ciò vale per tutti gli atti , ivi comprese le impugnazioni e le opposizioni a decreto penale , anche dirette ad uffici diversi ex art. 582 comma 2 c.p.p., fermo restando che una volta effettuata la scelta tra

deposito cartaceo e deposito telematico , non è necessaria, e deve anzi essere evitata, la ripetizione del deposito nella forma non scelta .

1) Modalità del deposito telematico facoltativo

Il deposito deve essere effettuato :

-dall'indirizzo PEC inserito nel registro generale degli indirizzi certificati del difensore

-all'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario individuato in apposito provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (**depositoattipenali.tribunale.treviso@giustiziacert.it** per il Tribunale di Treviso).

Si evidenzia che non può ritenersi validamente effettuato il deposito effettuato presso altri indirizzi PEC

2) Tipologia di atti per cui è consentito il deposito telematico

Secondo la previsione dell'art. 24comma 4 , possono essere depositati "atti, documenti e istanze comunque denominati" e pertanto in via esemplificativa:

-nomine a difensore di fiducia e/o di sostituti processuali (a condizione che - il fascicolo non sia più nella fase delle indagini preliminari e sia stato materialmente trasmesso alla sezione Gip/Gup ovvero alla sezione dibattimento);

-memorie e istanze ex art. 90 e 121 c.p.p. ;

-istanze di messa alla prova;

- richieste di riti alternativi ;
- comunicazioni di legittimo impedimento a comparire del difensore o dell'imputato;
- comunicazioni di rinuncia al mandato;
- istanze in materia di incidenti di esecuzione;
- costituzione di parte civile (il pagamento del dovuto per diritti di cancelleria avverrà in sede di ritiro delle copie autentiche per la notifica alle altre parti);
- richiesta di citazione del responsabile civile;
- liste testimoniali;
- reclami ex art. 410 bis c.p.p..
- impugnazioni e opposizioni

In ordine in particolare alle **impugnazioni e opposizioni**, esse sono state espressamente regolate con la legge di conversione ai commi 6 bis e seguenti dell'art. 24, e per esse è previsto:

-impugnazioni: vanno proposte mediante invio tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore all'indirizzo del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (depositoattipenali.tribunale.treviso@giustiziacert.it per il Tribunale di Treviso) ;

non si applica la disposizione di cui all'articolo 582 comma 2 c.p.p., e pertanto, ferma la possibilità di deposito nelle forme tradizionali presso uffici diversi da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'invio in forma telematica dell'impugnazione è consentito solo all'indirizzo PEC dedicato dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

-i **motivi nuovi e le memorie**: devono invece essere trasmessi in via telematica all'apposito indirizzo PEC del giudice dell'impugnazione.

- le **opposizioni** : sono espressamente assimilate alle impugnazioni (comma 6 quinquies dell'art. 24) e pertanto vanno inviate in forma telematica dall'indirizzo PEC certificato del difensore all'indirizzo PEC dedicato del Tribunale di Treviso (depositoattipenali.tribunale.treviso@giustiziacert.it) .

Tale regola non vale per le **opposizioni all'archiviazione** , che a partire dal 5 febbraio vanno depositate esclusivamente ed obbligatoriamente mediante portale del processo penale telematico presso la Procura, come espressamente previsto dal D.M. 13.1.2021 , emesso ai sensi dell'art. 24 comma 2 L. 176/20 .

- le **istanze di riesame o gli appelli contro ordinanze in materia di misure cautelari reali e personali** :

misure cautelari reali : le istanze vanno presentate all'indirizzo PEC dedicato del Tribunale di Treviso:

(depositoattipenali.tribunale.treviso@giustiziacert.it) ;

misure cautelari personali : le istanze vanno trasmesse all'apposito indirizzo PEC del Tribunale di cui all'articolo 309 comma 7 c.p.p., cioè al Tribunale del Riesame di Venezia (depositoattipenali3.tribunale.venezias@giustiziacert.it) .

3) Forma degli atti da depositare

Requisiti : gli atti da depositare devono rispettare i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia del 9/11/20 che si riporta di seguito:

"1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2 rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;

non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

le copie per l'immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES . Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 MB."

Inoltre in base al comma 4 dell'art. 24:

"Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita del provvedimento del direttore generale dei sistemi

informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata"

4) Oggetto

Per facilitare il lavoro della cancelleria il difensore dovrà indicare nell'oggetto della PEC i seguenti dati :

- tipologia dell'atto depositato ;
- R.G. del procedimento penale cui l'atto si riferisce;
- nome del giudice o del presidente del collegio cui il procedimento è assegnato;
- data dell'udienza

5) Data di deposito dell'atto

Il deposito si intende tempestivo quando eseguito entro la fine del giorno di scadenza (dell'art. 24 comma 4).

Nel caso in cui l'atto venga depositato oltre l'orario di cancelleria (ore 14:00) ma entro il giorno di scadenza, esso verrà ritenuto tempestivo, ma poiché sarà scaricato il giorno successivo i termini posti a carico del giudice o della cancelleria decorreranno da tale ultimo giorno.

Non essendo ancora previsto il fascicolo telematico, il personale di cancelleria, provvederà all'inserimento nel fascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6) Previsioni di inammissibilità delle impugnazioni e opposizioni

Il comma 6 sexies dell'art. 24 prevede che:

*"Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6 bis **l'impugnazione è altresì inammissibile:***

- a) quando l'atto d'impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;*
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;*
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;*
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;*
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o , nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7 del codice di procedura penale dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".*

Dette cause di inammissibilità si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti indicati al comma 6 quinquies, cioè alle opposizioni e ai riesami o appelli contro le misure cautelari (art. 24 comma 6 octies) .

Si richiama pertanto l'attenzione in particolare sulla necessità:

- che l'atto d'impugnazione (o l'opposizione) sia sottoscritto digitalmente dal difensore ;
- che contenga la specifica indicazione degli allegati ;
- che gli allegati siano inviati in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale ;
- che l'atto sia trasmesso al corretto indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio quale sopra riportato.

7 Dichiarazione di inammissibilità

nei casi in cui ricorra un'ipotesi di inammissibilità essa verrà dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma dell'art. 24 comma 6 sexies)

8) Raccomandazioni finali

Si pregano i sig. difensori :

-di non effettuare deposito cartaceo dopo aver effettuato quello per via telematica; quest'ultimo è valido ed idoneo a produrre effetti sotto ogni profilo, e non necessita di essere seguito da quello cartaceo che graverebbe inutilmente l'ufficio di ulteriori attività;

-di non chiedere conferma telefonica all'ufficio dell'avvenuto deposito; la conferma viene data dal sistema in automatico e non necessita di ulteriore verifica;

-di non depositare in via cartacea impugnazioni dirette ad altri uffici ove l'impugnazione sia già stata effettuata in via telematica direttamente presso l'ufficio di destinazione.